



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### **Ordinanza n. 24/2021**

**Oggetto:** Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria.

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'art.1 comma 16;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle altre Regioni italiane;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, la n. 22 del 6 maggio 2021 “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria*”;

**PRESO ATTO** del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia, Aggiornamento 12 maggio 2021 - Periodo di riferimento: 3/5/2021-9/5/2021 che

evidenzia quanto segue *“La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in tre Regioni; la stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici, rimane stabile e al di sotto della soglia epidemica.*

*Continua la diminuzione dell’incidenza sull’intero territorio nazionale che però resta ancora elevata, e non consente solo una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.*

*La ormai prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7 (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia.*

*È ancora necessario, pertanto, ridurre il numero di nuovi casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione”.*

**PRESO ATTO** della relazione della struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa., *“Evoluzione del quadro epidemiologico COVID-19 in Liguria con focus sulla circolazione negli adolescenti tra i 13 e 19 anni”*, update 20 maggio 2021, depositata agli atti d’ufficio, che evidenzia quanto segue:

*“Il quadro epidemiologico in Regione Liguria è stato caratterizzato da un progressivo aumento degli indicatori di trasmissione virale fino ai primi giorni di aprile, seguito da un calo dell’incidenza media giornaliera, probabilmente dovuto all’efficacia delle misure adottate a livello nazionale e regionale e dalla campagna vaccinale in atto. L’indicatore di frequenza è tornato nelle settimane precedenti a mostrare valori inferiori a quanto osservato in periodo pre-picco ed in particolare nell’ultima settimana (10-16 maggio 2021), l’incidenza media giornaliera ha presentato valori pari a 0,73 casi/10.000 ab..*

*L’andamento dell’incidenza stratificato per età è risultato caratterizzato da una riduzione nella popolazione anziana a partire dalla metà di gennaio riconducibile all’efficacia della campagna vaccinale e da un aumento nella fascia di età compresa tra i 13 ed i 19 anni, a partire dalla seconda metà di febbraio, culminata nella prima settimana di aprile con valori di incidenza media giornaliera vicini ai 4 casi/10.000 ab..*

*Successivamente si è osservato il calo dell’incidenza media giornaliera in tutte le fasce di età; nella popolazione di età compresa tra i 13 ed i 19 anni, l’incidenza ha mostrato una significativa diminuzione sebbene rimanga su valori superiori a quelli osservati nelle altre classi d’età. Oggi l’incidenza media giornaliera mostra valori poco superiori a 1 caso/10.000 ab..*

*Il trend epidemiologico osservato si riflette sul numero di provvedimenti di quarantena delle classi, degli alunni e del personale SARS-CoV-2 positivo. Dapprima è stata osservata una diminuzione del numero di classi in quarantena,*

*osservata a partire dalla seconda metà di marzo, in concomitanza con l'emanazione delle ordinanze Regionali. Successivamente nelle ultime settimane di aprile era stato evidenziato un aumento delle emissioni di provvedimenti di quarantena per la totalità delle classi, ed in particolare delle classi delle Scuole Secondarie di II grado. Infine, negli ultimi 21 giorni si è registrata nuovamente una diminuzione dei provvedimenti di quarantena: sono stati registrati un totale di 47 provvedimenti di quarantena negli ultimi sette giorni, rispetto ai 69 della settimana precedente; nello specifico per le Scuole Secondarie di II grado, i provvedimenti emessi sono passati da 24 (22-28 aprile 2021) a 16 negli ultimi 7 giorni”.*

DATO ATTO che le misure stabilite dalla citata ordinanza n. 22/2021 hanno efficacia fino al 22 maggio 2021 e che la chiusura delle scuole è prevista per il 9 giugno 2021, con evidente breve intervallo tra le due date;

RITENUTA la necessità di mantenere un approccio cautelativo, improntato al criterio di gradualità nella gestione dell'emergenza relativamente all'attività scolastica;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno prorogare le misure stabilite dalla citata ordinanza n. 22/2021, fino al termine dell'anno scolastico, al fine di:

- prevenire situazioni di sovraffollamento, in considerazione della capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale, tuttora ridotta al 50 per cento, come stabilito dal DPCM 2/3/2021;
- evitare agli Istituti scolastici le difficoltà logistiche e organizzative che deriverebbero dalla modifica delle percentuali di didattica in presenza per un periodo di tempo limitato.

Sentito il Ministero della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

## **ORDINA**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, le misure stabilite dall'ordinanza n. 22/2021 sono estese fino al 9 giugno 2021, data di chiusura dell'anno scolastico e, conseguentemente:

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, al fine di garantire l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino all'80% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni si

avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 24 maggio 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 9 giugno 2021.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

al Ministero della Salute;

al Ministero dell'Istruzione;

al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

ai Prefetti;

ai Sindaci;

ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;

al Sindaco della Città Metropolitana;

alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 21 maggio 2021



Giovanni Toti